

Articolo 38 nonies

Controllo ed esecuzione

1. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell'Unione rispetta le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca in cui essa opera.
2. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell'Unione comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che i pescherecci dell'Unione sono tenuti a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell'Unione trasmette alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nel Regno Unito e al Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell'accordo di recesso, fino alla prima delle date seguenti:
 - a) 31 dicembre 2021;
 - b) la data in cui entra in vigore o si applica a titolo provvisorio un accordo tra l'Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca.
3. Tuttavia, il presente regolamento non si applica se l'accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), entra in vigore o si applica a titolo provvisorio entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

21CE0661

